



COMUNE DI OTRICOLI

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE	
ATTO N. 23 del 31-07-2026	
OGGETTO:	ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIADATI ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL ' ARTICOLO 10 QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE N. 38/2026 , C. D. "ROTTAMAZIONE QUINQUIES".

L'anno **duemilaventisei** il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, di prima convocazione in sessione Ordinaria, che stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si riunito il Consiglio Comunale; risultano all'appello nominale:

		Presente/Assente
LIBERATI Antonio	Sindaco	Presente
MARAZZA Eligio	Consigliere Comunale	Presente
LEONELLI Donatella	Consigliere Comunale	Presente
MONTINI Daniele	Consigliere Comunale	Presente
PAMPAGLINI Martina	Consigliere Comunale	Assente
PAGLIARO Andrea	Consigliere Comunale	Presente
CIFOLETTI Gianni	Consigliere Comunale	Presente
MOSCHELLA Maurizio	Consigliere Comunale	Presente
PAPI Luca	Consigliere Comunale	Presente
BECCACCIOLI Fabrizio	Consigliere Comunale	Presente
COSTANZI Flavio	Consigliere Comunale	Presente

Presenti n. **10**

Assenti n. **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale dott.ssa GIOVANNA BASILE.

Constatando il numero legale degli intervenuti, il signor Antonio Liberati nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza del Consiglio Comunale e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2025 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026/2028;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.12.2025 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema del D.lgs. 118/2022;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88 del 22 maggio 2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies del D.L. n. 38/2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle Regioni e dagli Enti Locali che "nell'esercizio della propria autonomia impositiva, ne abbiano previsto con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate;

VISTA la relazione istruttoria tecnico-finanziaria predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con

scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1/04/2027;

- entro il 28 febbraio 2027 Ader comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e l'eventuale importo delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies del D.L. n. 38/2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1, sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga " *all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,*" e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalla ricognizione effettuata mediante il portale "Monitor Enti" dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla data del 22.07.2026 risulta che il residuo complessivo dei carichi affidati dal Comune nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023 ammonta ad euro 141.538,80;
- tale importo risulta composto da euro 86.167,43 per quota capitale, euro 43.725,64 per sanzioni, euro 11.575,41 per interessi ed euro 70,00 per spese;
- la composizione del magazzino affidato all'Agente della riscossione è costituita prevalentemente da entrate tributarie comunali, con particolare incidenza di ICI, TARI E TARSU;

- dalle verifiche effettuate sulla contabilità dell'Ente non risultano residui attivi iscritti nel conto del bilancio e non risultano crediti riportati nell'allegato dei crediti stralciati dal conto del bilancio ;
- le componenti accessorie teoricamente interessate dalla definizione agevolata ammontano complessivamente ad euro 55.301,05 mentre la quota capitale che permane integralmente dovuta ammonta ad euro 86.167,43;
- la definizione agevolata non comporta la rinuncia al credito principale dell'Ente ma esclusivamente alle componenti accessorie previste dalla normativa statale;
- la misura è idonea a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie ed il recupero effettivo della quota capitale dei crediti affidati all'Agente della riscossione;
- sulla base delle risultanze della relazione istruttoria, l'adesione alla definizione agevolata risulta compatibile con gli equilibri finanziari dell'Ente e non determina effetti negativi apprezzabili sul bilancio comunale;
- l'adesione del Comune alla definizione agevolata presenta effetti finanziari sostenibili. I carichi già eliminati dal conto del bilancio, qualora riscossi, determinerebbero la registrazione di maggiori entrate per l'Ente;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quiquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n.14 del 24.07.2026 prot. 5044 del 24.07.2026, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Simona Stazi, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTI:

- il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 ;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile dell'area finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (Papi Luca, Beccaccioli Fabrizio e Costanzi Flavio);

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, con vertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato

articolo 10-*quinqües*.

2. di prendere atto della relazione istruttoria tecnico-finanziaria predisposta dal Responsabile dell'Area Risorse Umane e Finanziarie, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di demandare ai competenti uffici comunali tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, compresa la trasmissione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nei termini previsti dalla normativa vigente;
4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi dell'articolo 10-*quinqües* del D.L. n. 38/2026;
5. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere al fine di rispettare i termini di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Antonio Liberati

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giovanna Basile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

COMUNE DI OTRICOLI

Provincia Di Terni

Oggetto: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIADATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL 'ARTICOLO 10 QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE N. 38/2026 , C.D. "ROTTAMAZIONE QUINQUIES".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere **favorevole** alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Otricoli 23-07-2026

IL RESPONSABILE

STAZI SIMONA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, art.24)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.m., e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000

Otricoli, li 23-07-2026

IL RESPONSABILE

STAZI SIMONA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, art.24)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-07-2026 in quanto:

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 , D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.)

Dalla Residenza Comunale, li 31-07-2026

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giovanna Basile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.